Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 5 giugno 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 3 ottobre 1952
registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1953
registro n. 72 Presidenza, foglio n. 104

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MARINCOLA Giorgio di Giuseppe e di Aschirò Assan, da Mahaddei Uen (Somalia italiana), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente universitario, subito dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione, molto distinguendosi nelle formazioni clandestine romane per decisione, per capacità, per ardimento. Dopo la liberazione della Capitale, desideroso di continuare la lotta, entrava a far parte di una missione militare e nell'agosto del 1944 veniva paracadutato nel Biellese. Rendeva preziosi servizi nel campo organizzativo ed in quello informativo ed in numerosi scontri a fuoco dimostrava ferma decisione e leggendario coraggio, **riportando ferite. Caduto in mani nemiche e costretto a parlare per propaganda alla radio, per quanto dovesse aspettarsi** rappresaglie estreme, con fermo cuore coglieva occasione per esaltare la fedeltà al legittimo governo. Dopo dura prigionia, liberato da una Missione alleata, rifiutava porsi in salvo attraverso la Svizzera e preferiva impugnare ancora le armi insieme ai partigiani trentini. Cadeva da prode in uno scontro con le SS germaniche quando la lotta per la libertà era ormai vittoriosamente conclusa. — Castel di Fiemme (Trento), 4 maggio 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARBIERI Carlo di Ferdinando e di Negrini Nerina, da Nigato (Parma), classe 1908, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore ed animatore della lotta partigiana della sua regione, caduto in mani nemiche, lungamente e barbaramente interrogato, manteneva contegno fiero ed esemplare, facendosi uccidere piuttosto che rivelare cosa alcuna che potesse compromettere i patrioti da lui dipendenti. — Todi, 4 novembre 1943.

COMASCHI Carlo di Giovanni e di Fernadi Serena da Caminata Val Tidone (Piacenza), classe 1920, soldato di fanteria, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, arditamente intrapresa subito dopo l'armistizio, dimostrava di possedere belle doti di coraggio, capacità ed iniziativa, raggiungendo la carica di comandante di una brigata partigiana. Particolarmente si distingueva guidando direttamente un gruppo di partigiani nel corso di un duro rastrellamento condotto da forze tedesche. Apostatosi nella statale Voghera-Piacenza, apriva il fuoco contro un autocarro del comando divisione « Turchestan » causandone il rovesciamento e fermando ventidue uomini, in gran parte ufficiali. Sopraggiunti rinforzi tedeschi li fronteggiava animosamente, continuando a combattere benchè seriamente ferito alla gamba destra e riuscendo, con abile manovra, a disimpegnarsi con i suoi. — Cardazzo (Pavia), 22 novembre 1944.

DEGANI Dino di Silvio e di Lissanti Gerarda, da Negarine (Verona), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo combattente della lotta di liberazione, venutosi a trovare con pochi compagni impegnato da forze nemiche di gran lunga superiori, si batteva a lungo e con fiero ardimento. Ferito mentre col fuoco proteggeva la ritirata continua a combattere, ripiegando a sbalzi sino a raggiungere i suoi. Era già praticamente in salvo quando, con generoso slancio, tornava al contrattacco. Colpito in fronte cadeva da prode sul campo. — Monte Comune (Rovereto), 17 settembre 1944.

MANGIAVACCHI Gino di Angelo e di Forti Ermelinda, da Albano, classe 1913, partigiano combattente. — Nel settembre del 1943, dopo di essersi animosamente adoperato nella difesa della Capitale, traversava le linee tedesche e, passato nottetempo il fiume Biferno, si congiungeva con le forze di liberazione. Inviato nuovamente in territorio controllato dal nemico con missione informativa e di sabotaggio, sbarcava nel novembre sulla spiaggia di Sabaudia strettamente sorvegliata dal nemico e, con grave pericolo e fortunose vicende, riusciva a raggiungere Roma. Operando con le organizzazioni partigiane della Capitale e del Viterbese, benchè attivamente ricercato dalla polizia militare tedesca, rendeva alla Causa servizi vivamente apprezzati. Dopo la liberazione della Capitale, desideroso di operare ancora frequentava un corso di paracadutismo rimanendo gravemente infortunato durante un lancio di addestramento. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

PANDIANI Pietro di Enrico e di Maria Pisani, da Taranto, classe 1915, tenente di artiglieria (c), partigiano combattente. — Ufficiale già distintosi per animoso comportamento in Africa Settentrionale, dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione. Organizzatore ed animatore di belle doti dava vita ad una brigata di partigiani e la comandava con decisione, con capacità e con valore durante parecchi mesi di dura guerriglia nell'Appennino Tosco-Emiliano. Oltrepassate, poi, audacemente con i suoi uomini le linee di combattimento, continuava con grande distinzione la lotta al fianco degli Alleati. — Appennino Tosco-Emiliano, settembre 1943-aprile 1945.

ZAMPIERI Berto di Giacomo e di Avesani Giuseppa, da Avesa (Verona), classe 1910, partigiano combattente. — Patriota di sicura fede partecipava con decisione e con slancio alla lotta di liberazione particolarmente distinguendosi nell'organizzare e realizzare, con estremo ardimento, un colpo di mano contro il carcere degli Scalzi di Verona allo scopo di liberare un'alta personalità partigiana colà detenuta. Nell'azione due dei suoi cinque compagni perdevano la vita ed egli stesso riportava grave ferita. Caduto successivamente insieme alla moglie in mani nemiche, lungamente interrogato e brutalmente seviziato, manteneva contegno fiero ed esemplare nulla rivelando. — Verona, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

SALUSTRI Spartaco di Antonio e di Cenciotti Assunta, da Roma, classe 1923, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione si distingueva per attività, per tenacia, per ardimento sicuramente provato nel corso di numerose azioni a fuoco. Rendeva servizi vivamente apprezzati raccogliendo esplosivi e fabbricando ordigni. Particolarmente si distingueva nell'organizzare ed effettuare una ardita e riuscita azione di sabotaggio contro quattro vagoni ferroviari carichi di armi e di munizioni, in sosta nella stazione di Roma Ostiense. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

GIURIATI Antonio di Francesco e di Dalla Libera Antonia, da Padova, classe 1920, partigiano combattente. — Dopo di essersi segnalato per tenacia e per ardimento nel corso della lotta di liberazione, si distingueva particolarmente nelle giornate insurrezionali combattendo bravamente in quel di Baone contro elementi tedeschi in ritirata. — Zona di Padova, maggio 1944-aprile 1945.

SALVIDIO Angiolo di Gennaro e di Giannone Adele, da Corigliano Calabro, classe 1908, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione arruolandosi nelle file del Fronte militare sorto nella Capitale. Per lunghi mesi, in difficili circostanze di ambiente e di vita, rendeva alla organizzazione apprezzati servizi. Particolarmente si distingueva durante la ritirata tedesca, uscendo arditamente incontro agli Alleati e guidando un reparto in una ricognizione notturna oltre il Tevere. — Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 412.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni:

Visto il regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che approva, tra l'altro, le tabelle relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle università e dagli istituti universitari;

Vista la legge 2 aprile 1952, n. 350, relativa all'autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito statuto dell'Accademia navale, firmato dai Ministri per la difesa, per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 2.

Alla gestione dell'Istituto di cui al precedente articolo si provvede mediante gli stanziamenti all'uopo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e secondo le norme stabilite da apposito regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia navale.

Art. 3.

E' abrogato lo statuto dell'Accademia navale, approvato con il regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 133. — PALLA

Statuto dell'Accademia Navale

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Scopo dell'Accademia Navale.

L'Accademia Navale è un istituto che provvede:

1) alla istruzione e alla educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali della Marina militare nei Corpi dello Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

2) al completamento della istruzione militare e professionale degli ufficiali dei Corpi di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

3) alla istruzione tecnica e scientifica richiesta agli ufficiali per la specializzazione in alcuni rami del servizio;

4) alla istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca) degli ufficiali dei vari Corpi della marina militare direttamente reclutati a mezzo di pubblico concorso;

5) alla formazione degli ufficiali di complemento della Marina militare.

Art. 2.

Indirizzo educativo.

La funzione educativa dell'Accademia Navale è rivolta a sviluppare negli allievi le qualità militari, a completare la loro educazione civile e a coltivare le loro attitudini fisiche.

Art. 3.

Corsi che si effettuano normalmente presso l'Accademia Navale.

In applicazione di quanto dispone l'art. 1, si effettuano normalmente presso l'Accademia Navale i seguenti corsi:

a) corso normale per allievi ufficiali di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

b) corso superiore per sottotenenti di vascello;

c) corsi di specializzazione per ufficiali inferiori e superiori di Stato maggiore;

d) corsi di istruzione professionale, militare e marinaresca per ufficiali reclutati direttamente a mezzo di pubblico concorso;

e) corsi allievi ufficiali di complemento:

Il Ministero della difesa ha la facoltà di disporre altri corsi di istruzione oltre quelli previsti dal presente articolo, sempre che per i nuovi corsi possa provvedersi nei limiti dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia Navale.

Art. 4.

Comando.

Il Comando dell'Accademia Navale è retto da un ufficiale ammiraglio.

Detto Comando dipende direttamente dal Ministero della difesa per tutto quanto concerne l'ordinamento interno, l'organizzazione didattica, il servizio amministrativo interno, la disciplina degli allievi e degli aspiranti dei corsi normali e di complemento, siano essi arruolati o meno. Le ispezioni a questi servizi sono ordinate dal Ministero della difesa.

Dipende invece dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per la parte riguardante la disciplina del personale militare escluso quello contemplato dal precedente comma, nonchè per i servizi militari, logistici e amministrativi estranei ai compiti dell'Istituto. Le ispezioni a questi servizi sono ordinate direttamente dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno.

L'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia Navale sovraintende alla istruzione e alla educazione degli allievi e degli ufficiali ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'Istituto.

Un capitano di vascello, con il titolo di comandante in 2ª, coadiuva il comandante in tutti i rami del servizio. Egli ha anche l'incarico di direttore degli studi.

In caso di assenza l'ammiraglio comandante è sostituito dal comandante in 2ª; in caso di assenza il comandante in 2ª è sostituito dal capitano di fregata direttore dei corsi allievi, meno che nelle funzioni di capo di corpo e di direttore degli studi che vengono assunte dall'ammiraglio comandante.

Art. 5.

Insegnanti.

L'istruzione degli allievi e degli ufficiali è affidata a professori civili e ad insegnanti militari di grado non inferiore a tenente di vascello o grado corrispondente.

I professori civili vengono assunti con concorsi in base al regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e secondo quanto dispongono le leggi per l'istruzione superiore universitaria.

Per gli insegnanti militari si provvede con ufficiali scelti tra coloro che posseggono titoli considerati sufficienti dal Ministero della difesa, sentito il parere del Comando dell'Accademia Navale.

L'insegnante, militare o civile, più anziano di ciascuno dei gruppi di insegnamento nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinità, assume il titolo e la funzione di direttore del gruppo di insegnamento con attribuzioni di coordinamento della attività didattica relativa.

Il coordinamento dell'attività didattica dei gruppi di insegnamento è effettuato dal direttore degli studi.

Art. 6.

Ufficiali addetti ai corsi.

Alla direzione del corso normale e alla direzione dei corsi di complemento è preposto un capitano di fregata col titolo di direttore dei corsi allievi, coadiuvato da un ufficiale inferiore con l'incarico di ufficiale segretario agli allievi.

Ai corsi ufficiali è preposto un capitano di fregata col titolo di direttore dei corsi ufficiali.

A ciascuna classe del corso normale ed a ciascun corso di complemento è preposto un ufficiale di Stato maggiore, il quale cura l'educazione morale, civile e militare e l'istruzione professionale degli allievi. Il predetto ufficiale deve rivestire il grado di capitano di corvetta, se preposto alla 3ª o 4ª classe del corso normale, ovvero di tenente di vascello, se preposto alla 1ª o 2ª classe del corso medesimo o ad un corso di complemento.

Il direttore dei corsi ufficiali e gli ufficiali preposti ai corsi o alle classi sono coadiuvati da ufficiali inferiori dei vari Corpi.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono assegnati dal Ministero della difesa.

Art. 7.

Ufficiali destinati al Comando e ai servizi.

Gli incarichi degli ufficiali destinati al Comando e ai servizi dell'Accademia sono ripartiti come segue:

a) fra gli ufficiali superiori insegnanti uno di Stato maggiore, uno del Genio navale e uno delle Armi navali hanno l'incarico di coadiutori del direttore degli studi;

b) un capitano di corvetta o tenente di vascello ha l'incarico di segretario agli studi ed è coadiuvato da sottordini di qualunque Corpo;

c) un tenente di vascello ha l'incarico di aiutante di bandiera e capo della segreteria comando. Dipende direttamente dall'ammiraglio comandante;

d) un capitano di corvetta ha l'incarico di capo del servizio dettaglio e di comandante del distaccamento C.E.M.M. E' coadiuvato da ufficiali del C.E.M.M. nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina;

e) un ufficiale superiore medico ha il titolo e le funzioni di direttore del servizio sanitario. E' coadiuvato da ufficiali medici nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina;

f) un ufficiale superiore commissario ha il titolo e le funzioni di direttore del servizio di commissariato. E' coadiuvato da ufficiali commissari nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina.

Tutti gli ufficiali di cui all'art. 6 ed al presente articolo possono essere incaricati d'insegnamenti inerenti alle loro cognizioni professionali;

g) un cappellano militare della Marina è incaricato del servizio religioso.

Le destinazioni di cui al presente articolo sono disposte dal Ministero della difesa.

Art. 8.

Personale militare e civile destinato ai servizi.

Ai servizi dell'Accademia Navale sono destinati

a) sottufficiali e militari del C.E.M.M. nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina;

b) impiegati civili di ruolo ed impiegati avventizi della Marina nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni del personale civile;

c) personale salariato nel numero stabilito anno per anno dal Ministero.

CAPO II.

CORSO NORMALE.

Art. 9.

Ammissione all'Accademia Navale.

L'ammissione all'Accademia Navale avviene mediante concorsi ai quali possono prendere parte tutti i cittadini italiani riconosciuti fisicamente idonei al servizio navale ed aventi i requisiti e le condizioni particolari richieste dalle disposizioni in vigore.

I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi della prima classe sono quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di Stato maggiore vale anche il diploma dell'Istituto Nautico sezione capitani.

Per essere ammessi ad eventuali concorsi alla 3ª classe è necessario aver superato gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali prescritti per il biennio di studi propedeutici dei corsi universitari di ingegneria. Non potranno essere banditi concorsi di ammissione alla 2ª ed alla 4ª classe.

I concorsi di ammissione alle varie classi hanno luogo sempre per esami, secondo disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero.

La nomina ad allievo dell'Accademia Navale è fatta con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 10.

Costituzione del corso normale.

Il corso normale per gli allievi di Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali, ha la durata di quattro anni accademici.

Esso è costituito da un biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche e da un biennio di applicazione.

Il corso normale è integrato da tre campagne in mare, della durata di circa tre mesi ciascuna, che si svolgono nell'intervallo tra i periodi di studio, e, di massima, da un periodo di imbarco di altri tre mesi prima della nomina ad ufficiale.

Qualora disponibilità di navi e di bilancio lo consentano il quarto anno d'Accademia verrà svolto a bordo di nave scuola in lunga campagna sugli oceani.

Durante il corso normale gli allievi e gli aspiranti effettuano inoltre le esercitazioni di volo necessarie per completare la formazione dell'ufficiale della Marina militare.

Art. 11.

Materie di insegnamento per gli allievi di Stato maggiore.

Le materie di insegnamento per gli allievi di Stato maggiore sono le seguenti:

1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) geometria descrittiva con disegno;
4) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
5) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);
6) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
7) disegno di macchine;
8) disegno di architettura e di ornato;
9) mineralogia e geologia;
10) calcolo numerico;
11) meccanica applicata;
12) chimica applicata;
13) storia navale (biennale);
14) geografia economica e marittima;
15) aeronautica (biennale);
16) scienze nautiche (quadriennale) (navigazione piana, cosmografica, navigazione astronomica, complementi di nautica, idrografia, metereologia, oceanografia, cinematica e manovra);
17) telecomunicazioni (biennale);
18) artiglieria e impiego delle armi da fuoco (biennale);
19) armi e materiale subacqueo impiego;
20) elettrotecnica generale e impianti elettrici navali;
21) elementi di radiotecnica;
22) macchine marine;
23) elementi di architettura navale;
24) amministrazione e ordinamento militare;
25) due lingue estere obbligatorie, una facoltativa.

Gli insegnamenti delle materie di cui ai numeri 3, 8, 9, hanno normale svolgimento durante l'anno accademico benchè essi siano obbligatori solo per gli allievi che, muniti del diploma di maturità classica o scientifica, ne facciano richiesta agli effetti della equiparazione di cui al successivo art. 23.

Art. 12.

Materie d'insegnamento per gli allievi del Genio navale.

Le materie d'insegnamento per gli allievi del Genio navale sono le seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia;
8) calcolo numerico;
9) scienza delle costruzioni con applicazioni;
10) fisica tecnica;
11) chimica applicata con esercizi di laboratorio;
12) topografia con elementi di geodesia;
13) meccanica applicata alle macchine con disegno;
14) architettura tecnica;
15) tecnologie generali con applicazioni;
16) costruzione navale mercantile con disegno;
17) storia navale;
18) geografia economica e marittima;
19) artiglieria e armi subacquee,
20) elettrotecnica e materiale di bordo;
21) costruzione navale militare;
22) macchine termiche;
23) macchine marine;
24) montamento ed esercizio degli apparati motori;
25) architettura navale;
26) idraulica e macchine idrauliche;
27) due lingue estere obbligatorie e una facoltativa.

Art. 13.

Materie di insegnamento per gli allievi delle Armi navali.

Le materie di insegnamento per gli allievi delle Armi navali sono le seguenti

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia;
8) calcolo numerico;
9) scienza delle costruzioni con applicazioni;
10) meccanica applicata alle macchine con disegno;
11) fisica tecnica;
12) chimica applicata con esercizi di laboratorio;
13) topografia con elementi di geodesia;
14) architettura tecnica;
15) tecnologie generali con applicazioni;
16) storia navale;
17) geografia economica e marittima;
18) artiglieria e impiego armi da fuoco protezione navi;
19) balistica interna, esterna e sperimentale;
20) costruzione bocche da fuoco e affusti;
21) armi e materiale subacqueo;
22) complementi e costruzione armi subacquee;
23) elettrotecnica generale e impianti elettrici di bordo;
24) applicazioni elettriche all'artiglieria;
25) radiotecnica ed elettroacustica;
26) architettura navale;
27) chimica degli esplosivi e dei gas;
28) due lingue estere obbligatorie ed una facoltativa.

Art. 14.

Insegnamenti complementari.

In aggiunta alle materie elencate nei precedenti articoli potranno essere impartiti agli allievi insegnamenti complementari, obbligatori o facoltativi, con o senza esame. Tali insegnamenti potranno svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra che durante la campagna d'istruzione.

Art. 15.

Ordine degli studi e programmi.

L'ordine degli studi ed i programmi di insegnamento debbono essere approvati dal Ministro per la difesa.

Le materie d'insegnamento elencate nei numeri da 1 a 7 degli articoli 11, 12 e 13 debbono svolgersi nei primi due anni di corso.

Le lingue estere costituiscono materia di esame nei primi due anni; nel terzo e quarto anno di corso l'insegnamento di dette lingue è continuato sotto forma di conversazioni.

Art. 16.

Condizioni per la promozione di classe.

Le norme per l'accertamento del profitto degli allievi nell'anno accademico e per gli esami sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia Navale.

Il primo anno del corso normale è di esperimento e non può essere ripetuto salvo casi eccezionali dipendenti da cause di forza maggiore valutate dal Ministero della difesa su proposta del Comando dell'Accademia.

Durante l'anno stesso o alla fine del periodo di istruzione a terra oppure alla fine della campagna navale, gli allievi che o per cattiva condotta o per deficienti qualità fisiche ovvero per insufficiente attitudine allo studio o in genere per scarsa attitudine professionale non diano affidamento di buona riuscita quali ufficiali di marina debbono lasciare l'Istituto.

Il giudizio in proposito, pronunciato dal Comando dell'Accademia Navale, su parere del Consiglio di disciplina, non è impugnabile.

Al termine del periodo d'istruzione a terra ed al termine della campagna di mare di ciascun anno accademico si svolgono rispettivamente la prima e la seconda sessione di esami.

E' dichiarato promovibile l'allievo per il quale si verifichino le seguenti condizioni:

a) aver riportato negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria un voto non inferiore a 10/20;

b) aver riportato in ciascuna materia obbligatoria una media non inferiore a 10/20 fra punto di merito annuale e punto di esame;

c) aver conseguito alla fine dell'anno accademico un punto di attitudine professionale definitivo non inferiore a 10/20

Per gli allievi che sostengono esami nella seconda sessione è sufficiente che si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*).

Gli allievi che alla prima sessione di esami non abbiano raggiunto la idoneità in più di tre materie e quelli riprovati anche in una sola materia nella seconda sessione, ripetono l'anno.

Non è ammessa la ripetizione di più di una classe.

Coloro che per la seconda volta si trovano nelle condizioni di dover ripetere sono rinviati dall'Istituto.

Gli allievi della 2ª classe, che hanno superato gli esami di fine corso e riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti di Stato maggiore, o del Genio navale o delle Armi navali e con tale qualifica compiono la 3ª e la 4ª classe.

Superati gli esami della 4ª classe, gli aspiranti compiono, di massima, un ulteriore periodo di istruzione a bordo di navi armate di durata non inferiore a tre mesi.

Gli aspiranti che non raggiungono l'idoneità in attitudine professionale ai sensi del penultimo comma dell'art. 18, sono sottoposti ad un ulteriore periodo di esperimento, della durata di quattro mesi. Se anche dopo tale esperimento risultano inidonei sono prosciolti dalla ferma contratta, salvo a completare gli obblighi di leva a termini delle leggi vigenti.

Art. 17.

Commissioni esaminatrici.

Le Commissioni esaminatrici sono di cinque membri e sono presiedute:

a) per la 1ª classe dall'ammiraglio comandante dello Istituto;

b) per la 2ª e la 3ª classe dal comandante in 2ª o da un altro capitano di vascello designato dal Ministero;

c) per la 4ª classe da un ufficiale ammiraglio, normalmente di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione, designato dal Ministero.

I membri delle Commissioni per la 1ª, 2ª e 3ª classe sono nominati dal Comando Accademia.

Dei membri della Commissione per la 4ª classe tre sono scelti dal Ministero fra gli ufficiali superiori estranei all'Istituto; il quarto è l'insegnante della materia.

Art. 18.

Attitudine professionale. Classifica.

L'attitudine professionale viene giudicata in base al:

a) complesso delle attitudini fisiche alla vita militare e navale;

b) complesso delle attitudini intellettuali alla professione dell'ufficiale di marina;

c) complesso delle qualità di animo e di carattere.

Per ciascuna delle tre voci indicate viene assegnato un voto in ventesimi; il minimo per l'idoneità in ciascuna di esse è rappresentato da dieci ventesimi. Nel giudizio definitivo di ogni anno accademico, dato al termine della campagna navale, l'inidoneità in uno dei tre voti predetti determina il rinvio dall'Istituto.

I voti in attitudine professionale vengono assegnati tre volte durante l'anno, e precisamente al termine del 1° trimestre di lezioni, al termine del 2° trimestre ed al termine della campagna navale; le modalità dell'assegnazione sono le seguenti:

1) il giudizio a) viene espresso dal Consiglio degli istruttori presieduto dal direttore dei corsi allievi; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente uno;

2) il giudizio b) viene espresso dal Consiglio degli studi presieduto dal direttore degli studi; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente due;

3) il giudizio c) viene espresso dal Consiglio di disciplina presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Istituto; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente tre.

La graduatoria in ciascuna classe e per ciascun Corpo è compilata in base alla somma delle seguenti medie:

— media ottenuta dividendo per sei la somma dei tre voti di attitudine professionale, moltiplicati per i rispettivi coefficienti;

— media dei punti di merito annuali riportati in ciascuna materia d'insegnamento.

Al termine degli esami della 4ª classe, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'Ammiraglio comandante, esaminati i rapporti e gli specchi compilati dalle autorità che hanno avuto in forza gli aspiranti nonchè le relazioni trimestrali degli aspiranti stessi, nel caso che il corso normale sia stato integrato dal periodo di imbarco previsto dal 3° comma del precedente art. 10, assegna il punto in ventesimi di attitudine professionale definitivo che, moltiplicato per 6, viene aggiunto alla somma dei punti di merito delle varie materie di insegnamento della 4ª classe per stabilire la graduatoria per la nomina ad ufficiale.

Analogamente si procede per gli aspiranti che non avendo ottenuto l'idoneità sono stati sottoposti al secondo periodo di esperimento di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.

Art. 19.

Arruolamento nel C.E.M.M.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei.

Però gli allievi che prima di avere conseguito detta promozione vengano a trovarsi in obbligo di leva, devono arruolarsi all'atto della chiamata alle armi della loro classe con ferma provvisoria di leva che verrà poi tramutata nella ferma sessennale di cui al comma precedente.

Nei casi di rinvio dall'Accademia è in facoltà del Ministero di prosciogliere l'aspirante o l'allievo arruolato dalla ferma volontaria contratta. I prosciolti fanno parte della leva marittima e devono seguire le sorti della propria classe di leva, salvo le riduzioni previste per tali casi dalla legge sulla leva marittima.

Il proscioglimento di cui al comma precedente può essere disposto:

a) per sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia dell'interessato;

b) nel caso di rinvio ai sensi del successivo art. 20;

c) nel caso di rinvio ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 21.

Art. 20.

Rinvio per motivi di salute.

Tutte le malattie, non manifeste, nè diagnosticabili all'atto della visita medica, e le alterazioni che possono sorgere in processo di tempo, tali da menomare permanentemente la integrità fisica necessaria a chi debbasi sottoporre alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo, sono motivo di rinvio dall'Istituto dell'allievo o dell'aspirante.

Il rinvio avviene con provvedimento del Comando dell'Accademia Navale.

Le malattie o lesioni che possono eventualmente colpire gli allievi o gli aspiranti durante il periodo di istruzione in rapporto alle esigenze di essa non implicano da parte del Comando responsabilità diverse da quelle specificatamente previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la Marina militare.

Art. 21.

Disciplina degli allievi e degli aspiranti.

Le norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono contenute nel regolamento interno.

L'allievo o l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanza contro la disciplina, il decoro o la morale o che, comunque, tenga contegno non confacente alla qualità di futuro ufficiale sarà a seconda della gravità della mancanza, rinviato dall'Accademia o anche espulso in casi di maggiore gravità.

Gli allievi e gli aspiranti rinviati per motivi disciplinari non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina. Essi sono tenuti ad ultimare gli obblighi di leva in qualità di militari T. S. o D. se allievi, di aspiranti di complemento se aspiranti, sottomettendosi in tal caso alle particolari disposizioni che riguardano i predetti aspiranti.

Gli allievi e gli aspiranti espulsi non possono concorrere all'arruolamento volontario in altri corpi della Marina. Essi debbono completare gli obblighi di leva in qualità di comuni di 2ª classe.

Le punizioni del rinvio e della espulsione sono inflitte dal Ministero su proposta del Comando dell'Accademia Navale, il quale sentirà prima il parere del Consiglio di disciplina.

Indipendentemente dai motivi indicati nei commi precedenti il Ministero ha facoltà di rinviare dall'Accademia in qualsiasi tempo gli allievi ritenuti non desiderabili, senza obbligo di comunicare le ragioni del provvedimento.

Art. 22.

Conferimento del grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale e delle Armi navali.

Il conferimento del grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali è subordinato alle seguenti condizioni:

a) aver superati gli esami della 4ª classe;

b) aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine del periodo da aspirante;

c) aver compiuto almeno 270 giorni d'imbarco su navi armate.

Art. 23.

Equiparazione degli studi.

In conseguenza dell'ordinamento degli studi del corso normale ed in relazione al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, ed alla tabella XXIX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, gli studi compiuti dagli allievi dell'Accademia Navale, provvisti — all'atto dell'entrata nell'Istituto — del diploma di maturità classica o scientifica, sono parificati a tutti gli effetti ai corsi universitari di ingegneria, nel modo seguente:

Promozione alla 2ª classe dell'Accademia Navale.	Ammissione al 2° anno del biennio propedeutico.
Promozione alla 3ª classe dell'Accademia Navale.	Ammissione al 1° anno di applicazione subordinatamente per gli allievi di Stato maggiore alla frequenza ed agli esami nelle materie di cui ai nn. 3, 8 e 9 dell'art. 11, qualora non ne avessero seguito gli insegnamenti e superato i relativi esami presso l'Accademia Navale.

Superati gli esami della 3ª classe (per il Corpo di Stato maggiore).	Ammissione al 2° anno di applicazione di ingegneria subordinatamente alla frequenza ed agli esami nelle materie di cui ai nn. 3, 8, 9, dell'art. 11, qualora non ne siano stati seguiti gli insegnamenti e superati i relativi esami presso l'Accademia Navale e subordinatamente alla frequenza ed agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà
Superati gli esami della 3ª classe (per il Corpo del Genio navale).	Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria navale e meccanica. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza ed agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.
Superati gli esami della 3ª classe (per il Corpo delle Armi navali).	Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria industriale. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza ed agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

La quarta classe, esclusivamente dedicata allo sviluppo di materie professionali e di cultura generale, non dà diritto ad alcuna equiparazione universitaria.

CAPO III.

CORSI PER UFFICIALI

Art. 24.

Corsi per ufficiali del corpo di Stato maggiore.

Il corso superiore tende al completamento della cultura militare e professionale degli ufficiali subalterni del Corpo di Stato maggiore.

Sono chiamati contemporaneamente a seguirlo tutti i sottotenenti di vascello costituenti un medesimo corso, secondo le disposizioni della legge di avanzamento.

I programmi di insegnamento sono stabiliti dal Ministero.

I corsi di specializzazione per ufficiali del Corpo di Stato maggiore sono svolti secondo le apposite norme concernenti l'istruzione superiore tecnica dell'ufficiale della Marina militare.

Art. 25.

Corsi per ufficiali del Genio navale.

Gli ufficiali subalterni del Genio navale sono inviati a frequentare il 2° ed il 3° anno di applicazione presso una Facoltà di ingegneria per conseguire la laurea in ingegneria navale e meccanica.

Durante tali studi essi sono sottoposti alle norme interne della Facoltà che frequentano.

La posizione di detti ufficiali per quanto riguarda l'appartenenza ai corsi, la possibilità di ripetere gli esami e gli effetti di un definitivo insuccesso negli studi seguiti, è regolata dalle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali.

E' in facoltà del Ministero disporre lo svolgimento dei corsi integrativi per ufficiali inferiori o superiori del Genio navale.

Art. 26.

Corsi per ufficiali delle Armi navali.

Gli ufficiali subalterni delle Armi navali sono inviati a frequentare il 2° e il 3° anno di applicazione presso una Facoltà di ingegneria, per conseguire la laurea in ingegneria industriale.

Ad essi si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 25.

E' in facoltà del Ministero disporre lo svolgimento dei corsi integrativi per ufficiali inferiori o superiori delle Armi navali.

Art. 27.

Corsi per ufficiali di nuova nomina.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, appartenenti ai Corpi del Genio navale, di Commissariato militare marittimo e delle Capitanerie di porto, direttamente reclutati per concorso, seguono un corso di istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca), della durata di tre mesi per i tenenti del Genio navale e di sei mesi per i sottotenenti commissari e di porto.

Gli ufficiali delle Armi navali in servizio permanente effettivo, reclutati direttamente per concorso seguono un corso preparatorio di istruzione professionale e militare marinaresca della durata di tre mesi. Seguono inoltre il corso integrativo di cui all'art. 3, lettera *d*), subito dopo il corso preparatorio se reclutati con il grado di tenente, dopo il conseguimento della laurea in ingegneria industriale se reclutati con il grado di sottotenente.

I tenenti medici in servizio permanente effettivo, di nuova nomina, seguono un corso di istruzione militare-marinaresca, della durata di due mesi.

Le materie e i programmi di insegnamento per i predetti corsi sono stabiliti dal Ministero.

CAPO IV

CORSI DI COMPLEMENTO.

Art. 28.

Corsi per laureati.

I corsi allievi ufficiali di complemento per laureati provvedono alla formazione degli ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina.

Al termine del corso, che ha una durata di sei mesi (tre per i medici), gli allievi idonei vengono nominati aspiranti guardiamarina o aspiranti sottotenenti di complemento e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra secondo il corpo e la specialità di appartenenza.

Per la nomina a guardiamarina o a sottotenente valgono le stesse norme previste nel 3°, 4° e 5° comma del seguente art. 29.

Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dal Ministero.

Art. 29.

Corsi per diplomati.

I corsi allievi ufficiali di complemento per diplomati provvedono alla formazione di ufficiali di complemento nel Corpo di Stato maggiore o aspirante sottotenente di complemento nel Corpo del Genio navale — ruolo direzione macchine — compresa per questo ultimo ruolo la specialità « servizio scafo ». A questi corsi sono ammessi i giovani provvisti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato dagli Istituti tecnico-nautici o tecnico-industriali.

Al termine del corso, che ha una durata di otto mesi, gli allievi idonei vengono nominati aspiranti guardiamarina o aspiranti sottotenenti di complemento e con tale grado compiono un tirocinio pratico a bordo, che ha una durata di quattro mesi.

Al termine del tirocinio pratico i Comandi di bordo assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneità al grado di ufficiale.

Il giudizio definitivo è pronunciato dal Consiglio di disciplina dell'Accademia Navale, presieduto dall'ammiraglio comandante.

Gli aspiranti non idonei sono rinviati al C.E.M.M.

Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dal Ministero.

CAPO V

CONSIGLI DEGLI STUDI, DI DISCIPLINA E DEGLI ISTRUTTORI.

Art. 30.

Consiglio degli studi.

Il Consiglio degli studi ha il compito di pronunciarsi intorno a questioni relative agli studi. Esso è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Istituto ed è composto:

dal direttore degli studi: vice presidente;

dai tre ufficiali superiori coadiutori del direttore degli studi. membri;

dai direttori dei gruppi di insegnamento: membri;

dal segretario agli studi membro e segretario.

Al Consiglio degli studi possono essere aggregati, in qualità di membri straordinari con voto consultivo, professori universitari di altre sedi e qualsiasi altro insegnante civile o militare dell'Accademia Navale che il presidente ritenga opportuno designare volta per volta.

Quando il Consiglio degli studi deve riunirsi, come previsto dall'art. 18, per pronunciarsi circa le attitudini intellettuali degli allievi e assegnare il relativo punto di attitudine professionale, esso assume la seguente composizione:

direttore degli studi. presidente;

direttore dei corsi allievi; membro;

ufficiale preposto alla classe: membro;

tutti gli insegnanti della classe: membri;

segretario agli studi: membro e segretario.

Art. 31.

Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina si pronuncia sulle questioni riguardanti l'attitudine professionale e la condotta degli allievi e degli aspiranti del corso normale e dei corsi di complemento, secondo quanto dispongono, rispettivamente, gli articoli 18 e 21.

Quando è chiamato ad esprimere il giudizio previsto dall'art. 18, numero 3, il Consiglio è così composto:

Comandante dell'Accademia, presidente;

Comandante in 2ª dell'Accademia, membro;

direttore dei corsi allievi, membro;

ufficiali preposti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento, membri;

ufficiale in feriore segretario agli allievi, membro e segretario.

Per l'assegnazione del voto di attitudine professionale di fine d'anno è altresì chiamato a far parte del Consiglio, con diritto a voto, il Comandante della nave scuola.

Allorchè sia chiamato a dare il parere previsto dal penultimo comma dell'art. 21, il Consiglio è così composto:

Comandante in 2ª dell'Accademia, presidente;

direttore dei corsi allievi, membro;

ufficiali preposti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento, membri;

ufficiale inferiore segretario agli allievi, membro e segretario.

In entrambi i casi, qualora lo ritenga opportuno, il Comandante dell'Accademia potrà chiamare altri ufficiali a far parte del Consiglio, in qualità di membri straordinari, senza diritto a voto.

Art. 32.

Consiglio degli istruttori.

Il Consiglio degli istruttori deve riunirsi quando previsto dall'art. 18 per pronunciarsi circa le attitudini fisiche dell'allievo alla vita militare e navale e assegnare il relativo punto di attitudine professionale.

Il Consiglio degli istruttori è così composto:

direttore dei corsi allievi: presidente;

ufficiali preposti alle classi del corso normale e dei corsi di complemento: membri;

direttore del servizio sanitario dell'Accademia: membro:

Alla seduta per l'assegnazione del voto di attitudine di fine anno parteciperà, come membro con diritto a voto, il comandante in 2ª della nave scuola.

Art. 33.

La composizione nominativa dei Consigli di cui agli articoli 30, 31 e 32 è stabilita dal comandante dell'Accademia.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CORSO NORMALE

Art. 34.

Le famiglie degli allievi, sono tenute al pagamento delle spese previste dalla notificazione di concorso emanata dal Ministero della difesa di concerto col Ministero del tesoro, nell'anno di ammissione.

Art. 35.

Facilitazioni economiche per meriti personali e benemerenze di famiglia.

Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio saranno concesse le eventuali facilitazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 36.

Trattamento economico degli aspiranti fornitura corredo per la nomina ad ufficiale.

Gli allievi dell'Accademia Navale che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente. L'importo di tali assegni, che non viene corrisposto in caso di ripetizione della 3ª o 4ª classe, è amministrato dal Comando dell'Istituto che provvede al pagamento

a) delle spese di mantenimento;

b) delle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

c) delle eventuali spese straordinarie;

d) delle spese private (borsellino).

La quota di spese generali comprende le spese per la riparazione del corredo, per acquisto di libri, pubblicazioni, dispense, oggetti di cancelleria, per la lavatura e stiratura biancheria, per acquisto di medicinali (escluse le specialità). Comprende inoltre le spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, eccezion fatta per le prestazioni speciali richieste dalle famiglie degli allievi.

Le spese straordinarie si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, rinnovamento dei capi di corredo, acquisto di strumenti scientifici, compassi, libri e cancelleria nonchè oggetti vari per studi facoltativi ed eventuale pagamento delle relative lezioni, pagamento di rotture o perdite per negligenze. Comprende inoltre le spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenza e consulti se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio.

Superato il 4º anno di corso gli aspiranti ricevono in contanti la somma residua. Nel caso in cui gli assegni da aspirante non siano sufficienti a coprire anche le spese di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*), l'eccedenza occorrente deve essere versata dalle famiglie.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Campagna d'istruzione.

Gli ufficiali addetti all'Accademia Navale sono chiamati a costituire, per quanto è possibile, gli Stati maggiori delle navi destinate alla campagna d'istruzione.

Queste navi, se costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'ammiraglio comandante dell'Accademia Navale.

Sulle navi scuola possono imbarcare anche professori civili.

Per deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi imbarcati sulle navi scuola, possono essere convocati sulle navi stesse Consigli di disciplna speciali.

Art. 38.

Regolamento interno.

Le norme particolari per l'applicazione del presente statuto sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia Navale, approvato con decreto del Ministro per la difesa.

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1952, con il quale è stato provveduto alla nomina a componente del Consiglio provinciale di sanità di Salerno fino al 31 dicembre 1953 del dott. Augusto Mollo, esperto in scienze agrarie, in sostituzione del prof. dottor Antonio De Benedictis;

Considerato che il dott. Augusto Mollo è stato trasferito da Salerno in altra sede e che, peraltro, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Augusto Modena, esperto in scienze agrarie, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Salerno fino al 31 dicembre 1953 in sostituzione del dott. Augusto Mollo trasferito in altra sede

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 77 *Presidenza, foglio n.* 215. — FERRARI

(2543)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Decima esposizione triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed internazionali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, sulla riorganizzazione di detto Ente autonomo;

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione o conferma per la Decima esposizione triennale, dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), è costituito, per la Decima esposizione triennale, dai signori:

1) Lombardo on. Ivan Matteo, 2) Baure dottor Riccardo, 3) Bottoni dott. ing. arch. Piero, 4) Calzini dott. Raffaele, 5) Chiaraviglio avv. Luigi, 6) Passardi rag. Renato, 7) Spilimbergo Adriano, 8) Vizzardelli avvocato Cesare, designati dal Consiglio comunale di Milano;

9) Apollonio prof. Mario, 10) Wittgens dott. Fernanda, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

11) Valle dott. prof. ing. Cesare, 12) Potenza dottor ing. Ferdinando, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

13) Sertoli dott. Osvaldo, 14) Zanchetta arch. Ugo, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

15) Migone dott. Bartolomeo, designato dal Ministero degli affari esteri;

16) Vaccaro arch. Giuseppe, designato dal Consiglio nazionale degli architetti;

17) Perrotti Francesco, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artisti;

18) Burger prof. Walter Erwin, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani;

19) De Marchi prof. ing. Giulio, designato dall'Istituto lombardo di scienze e lettere.

Art. 2.

L'on Lombardo Ivan Matteo è nominato presidente di detto Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1953
Registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 328. — FERRARI

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1953.

Variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 4 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1951, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53;

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1952, 15 gennaio 1953 e 18 febbraio 1953, con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione suddetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono introdotte variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53.

Roma, addì 23 febbraio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53.

ENTRATA

In aumento

Cap. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 . . . L. 5.000.000

In aumento

Cap. 2. — Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica ed alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie L. 5.000.000

Roma, addì 23 febbraio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Enna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Enna, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Manzoni dott. Pietro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Ruta rag. Vincenzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pantano geom. Antonino, rappresentante del Genio civile;

Perricone avv. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lomi per. agr. Giovanni, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Milici Gaetano, Mancuso Giuseppe, Saja Carmelo, Fiammetta rag. Giuseppe, Timpanaro rag. Antonio, Oglialoro Angelo e Di Bella Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Grimaldi Luigi, Pasqua Paolo, Marro Paolo e Presti F. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Severino Gesualdo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2588)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1953.

Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico per il quadriennio 1953-57.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, con il quale il prof. Alberto Maria Coppini fu nominato presidente dell'Ente indicato in sostituzione del prof. Giuseppe Petrilli;

Vista la designazione fatta ai sensi di legge;

Decreta:

Il prof. Alberto Maria Coppini è confermato nella carica di presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico per il quadriennio 1° giugno 1953-1° giugno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare alcune liberalità dal comune di Tortona (Alessandria).

Con decreto in data 9 aprile 1953, n. 370.24005.2/2-60964, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Tortona (Alessandria), le seguenti donazioni

1) un'area edificatoria della superficie di mq. 627, sita in Tortona, angolo tra via Bidone e via Circonvallazione;

2) la somma di L. 6.000.000.

L'immobile e la somma anzidetti dovranno essere destinati alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2502)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento d' notai

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1953 è revocato il decreto Ministeriale 24 marzo 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. D'Ettorre Rinaldo nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Martino in Pensilis, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1953 è revocato il decreto Ministeriale 24 marzo 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Pantaleo Aurelio nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Fermo, distretto notarile di Ascoli Piceno.

(2620)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio acquedotto di Costa Merlassino », con sede in comune di Cantalupo Ligure (Alessandria), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1953, registro n. 7, foglio n. 210, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio acquedotto di Costa Merlassino », con sede nel comune di Cantalupo Ligure (Alessandria) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Quaglia Arnaldo, presidente;

Bonadeo Candido di Fiorentino, Bonadeo Agostino fu Giuseppe e Marchesotti Antonio fu Giacomo, membri.

(2503)

Divieto di pesca in un tratto del torrente Malone in comune di Corio Canavese (Torino)

In un tratto del torrente Malone, interessante il comune di Corio Canavese (Torino) e precisamente da un chilometro a monte del cosidetto ponte del « Molino dell'Avvocato » fino a cinquecento metri a valle di detto ponte, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino alle ore 12 del 30 aprile 1956.

(2667)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1953, registro n. 16 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vacri (Chieti) di un mutuo di L. 841.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente mutuo di L. 1.122.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 14 novembre 1952.

(2622)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,91	629 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	629 —
» Milano	624,91	628,75
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	628,75
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	629 —

Media dei titoli del 3 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,60
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	96,075
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,85
Id. 5 % 1936	92,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,975

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 628,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	847605 (nuda proprietà)	Corradi Olga fu Tomaso nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Corradi Luigia e Nicolina fu Angelo Francesco nubili, dom. a Torino	469 —
Id.	847578 (nuda proprietà)	Corradi Elisa ed Irene fu Tommaso, minori, sotto la patria potestà della madre Reyneri Ida fu Emilio ved. Corrado Tomaso, dom. a Torino con usufrutto come sopra	168 —
Id.	847628 (nuda proprietà)	Corradi Francesco fu Tommaso, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	469 —
Id.	787279	Stahly Raffaele fu Ferdinando, dom. a Napoli, vincolato da ipoteca	350 —
Id.	872788	Tramontano Angela fu Giuseppe moglie di Raffaele Stahly, dom. a Napoli, vincolata per dote	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	521542	Stahly Maria Rosaria di Raffaele, moglie di De Martino Corrado, dom. a Napoli, vincolata per dote	1.575 —
Id.	449858	Di Mauro Sara fu Ernesto nubile, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno), vincolata per dote	2.152,50
Cons. 3,50 % (1906)	808999	Amicarelli Erasmo di Michele, dom. in Agnone (Campobasso), vincolato per cauzione	175 —
Id.	818006	Come sopra	525
Id.	827532	Come sopra	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	229463	Amicarelli Erasmo di Michele, dom. in Agnone (Campobasso)	703,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(255)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Pianoro (Bologna)

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1953, n. 1695, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione di Pianoro, vistato in una planimetria in scala 1:1000 e una in scala 1:2000, e sono state rese esecutorie le nuove norme edilizie annesse al progetto stesso.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario di Pianoro fissato al 17 ottobre 1955.

(2623)

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le case popolari per ciechi, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3146, in data 26 maggio 1953, il sig. Serafino Mazzei viene nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le case popolari per ciechi in sostituzione del rag. Silvio Giove, deceduto.

(2325)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4089, in data 27 maggio 1953, l'avv. Mario Marchetti viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia in sostituzione dell'avv. Alberto Bonardi, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(2627)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 3 aprile 1953
registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1953
registro Esercito n. 17, foglio n. 76

Magaldi Gherardo di Vito e di Paolucci Maria, classe 1882, ex generale di divisione. — Il decreto Presidenziale 13 aprile 1949, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1949, disp. 11, pag. 1821, col quale gli venivano revocate dal 22 agosto 1945 le decorazioni al valor militare è annullato in quanto lo stesso, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, è incorso nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare.

(2576)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il sig. Oggianu Giovanni fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1953

(2369) *Il direttore generale*: FORMENTINI

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 248 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cesare Ellena per conto del figlio adottivo Hofer Guglielmo di Giuseppina, nato a Merano il 10 febbraio 1951 e residente a Merano;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1926, n. 197, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che la domanda di cui sopra è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Merano ed all'albo dell'ufficio del Vice Commissario del Governo, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il cognome del sig. Hofer Ellena Guglielmo viene ridotto nella forma italiana di Ellena.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Merano, sarà notificato all'interessato ai termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 febbraio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(2570)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1953

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, con cui è stata nominata la Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1953;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Foschini Gaetano, componente supplente della Commissione suddetta, il quale ha comunicato di non poter accettare l'incarico conferitogli;

Decreta:

Il prof. avv. Moschetti Guiscardo, incaricato dell'insegnamento di storia del diritto italiano, nell'Università degli studi di Macerata, residente a Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1953, in sostituzione del prof. Foschini Gaetano.

Roma, addì 28 aprile 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1953
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 244. — OLIVA

(2599)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli a cinque posti di ispettore tecnico principale di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 8°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sui requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, che determina il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 231, sull'autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale del ruolo tecnico di gruppo A;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di ispettore tecnico principale di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile.

Al concorso possono partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da cinque anni a ruoli tecnici civili o militari di gruppo *A* in possesso del titolo di studio di cui al successivo art. 4, per i quali si prescinde da ogni limite di età;

b) i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nell'Albo degli ingegneri, in base al possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti previsti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'età di 45 anni.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), un periodo di appartenenza a ruoli tecnici di gruppo *A* è cumulabile con un periodo di iscrizione nell'Albo degli ingegneri.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale affari generali e personali) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e parternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato, insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo delle domande i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguita nella Repubblica Italiana, accompagnato da un certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 1 debbono inoltre produrre un certificato in carta legale da cui risulti che sono iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti dovranno inoltre presentare la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Tale dichiarazione integrativa deve essere rilasciata secondo le norme contenute nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia, qualora ciò non sia indicato nella dichiarazione integrativa.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare tale qualifica mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dovranno provare tale loro qualità mediante una dichiarazione della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno tale qualità con apposita attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della circolare Stato Maggiore Esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione

ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

10. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

11. Nel loro interesse, i concorrenti presenteranno i titoli di cui siano provvisti, da valutarsi discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 1 possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 8, 9 del precedente art. 3.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 24) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità – pur dovendo presentare la domanda in carta bollata – possono produrre in carta libera i documenti, su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 4°, presidente;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

due professori di Università o di Istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione, salvo i diritti di preferenza e di precedenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova e inviati a prestare servizio presso un cantiere navale della Repubblica Italiana quali ingegneri praticanti, per un periodo di sei mesi, al termine del quale dovranno presentare una relazione tecnica, sul funzionamento del cantiere e sulle lavorazioni alle quali hanno assistito. Nello stesso periodo potranno essere comandati a far visita presso subfornitori di macchine in costruzione per unità in allestimento nel cantiere.

Trascorso il periodo minimo di sei mesi se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 8° di gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione non idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi l'esperimento.

Art. 10.

Dal giorno dell'assunzione in servizio ai vincitori del concorso che ottengano la nomina sarà corrisposto un assegno mensile pari al 12° dello stipendio iniziale del grado 8° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Registro n. 21 *Marina mercantile, foglio n.* 375. — BONATTI

(2602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di direttore dell'Istituto di patologia del libro di Roma (gruppo A, grado 6°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444;

Veduta la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450;

Considerato che il posto di direttore dell'Istituto di patologia del libro di Roma è attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore dell'Istituto di patologia del libro di Roma (gruppo *A*, grado 6°).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che sono in possesso di laurea in lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze fisiche e naturali o in ingegneria ed appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) funzionari dello Stato di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°;

b) estranei all'Amministrazione statale che abbiano esercitato per almeno dodici anni una professione attinente alle materie che formano oggetto dell'attività dell'Istituto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, sottoscritta dal concorrente, diretta al Ministero della pubblica istruzione con tutti i documenti prescritti, deve pervenire al Ministero medesimo (Direzione generale delle accademie e biblioteche Div. 3a), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Agli effetti del termine suindicato, la data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e dalla data appostavi dal competente ufficio del Ministero. Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Nella domanda deve essere indicata la residenza del concorrente e l'indirizzo dove egli intende che gli sia fatta recapitare ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e i documenti presentati.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia oltrepassato il 45° anno di età, tranne che non si tratti di impiegati civili di ruolo dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termine delle disposizioni vigenti;

5) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) laurea in lettere e filosofia, o in medicina e chirurgia, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria, e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

7) attestato medico di sana e robusta costituzione;

8) stato di famiglia;

9) eventuali titoli di carattere culturale e preferenziale.

Alla domanda devono essere allegati altresì, in cinque esemplari, un curriculum vitae del concorrente e le eventuali pubblicazioni che si presentano al giudizio della Commissione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati e quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 7) e 8) devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

I candidati che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6) e 8) del presente articolo, insieme con una copia autentica del loro stato di servizio, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimenti penali o disciplinari o di epurazione e di aver riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « ottimo ».

Art. 5.

Nell'esame dei titoli la Commissione terrà particolare conto degli attestati di studi attinenti alla bibliologia, biologia, chimica, fisica e tecnologia, con particolare riferimento agli studi che si attengono agli scopi che l'Istituto di patologia del libro è chiamato ad assolvere, nonchè all'attività professionale svolta nel campo scientifico e tecnologico delle predette discipline e alle pubblicazioni concernenti la patologia e la terapia del libro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953
Registro n. 19 *Pubblica istruzione, foglio n.* 301

(2629)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria, indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1952, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 1953.

Roma, addì 22 maggio 1953

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(2598)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.